



# COMUNE DI BISTAGNO

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Via Saracco n. 31- 15012 BISTAGNO. Tel. 0144/79106-Fax 0144/79675 - P.IVA 00469220065

---

### **CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MICRONIDO** **COMUNALE**

Capitolato d'Oneri

Categoria di servizio: Cat. 25 (Servizi sanitari e sociali), CPV 85320000-8 (servizi sociali).

L' affidamento per la gestione globale del servizio di micronido, é qualificato come concessione di servizi e disciplinato dalla Parte III del D.Lgs. 50/2016.

## PREMESSE:

Il presente Capitolato, redatto sulla base della normativa in materia, nonché delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) - Testo implementato e coordinato con il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 rubricato "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017), descrive nel dettaglio le prestazioni inerenti la concessione del servizio in oggetto.

Si precisa che la concessione non è suddivisa in lotti, non essendo identificabile alcuna parte dell'oggetto del servizio la cui realizzazione in autonomia sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dall'esecuzione delle altre parti.

## **SERVIZIO DEL MICRONIDO**

- ART. 1** Oggetto della concessione, utilizzo dell'immobile sede del micronido Comunale, valore complessivo del servizio e assenza di interferenze.
- ART.2** Tipologia del servizio richiesto.
- ART.3** Caratteristiche del servizio.
- ART. 4** Attività e gestione.
- ART.5** Durata della concessione, inizio del servizio, eventuale proroga tecnica e consegna sotto riserva di legge.
- ART.6** Partecipazione delle famiglie alla conduzione del servizio.
- ART.7** Orari e tariffe applicate alle famiglie e pagamenti.
- ART.8** Destinazione e utilizzo dell'immobile.
- ART.9** Personale e clausola sociale.
- ART.10** Piano nazionale anticorruzione – codice di comportamento e tutela dei minori.
- ART.11** Rapporto adulto/bambino ed ulteriori disposizioni sul personale.
- ART.12** Progetto educativo.
- ART.13** Iscrizioni.
- ART.14** Igiene, pulizia dei locali, degli arredi, dei giochi e delle suppellettili.
- ART.15** Somministrazione dei pasti.
- ART.16** Altre tipologie d'offerta (servizi innovativi alle famiglie).
- ART.17** Funzionamento ed orari.
- ART.18** Obbligo delle parti.
- ART.19** Clausola CONSIP.
- ART. 20** Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi.
- ART. 21** Cauzione definitiva.
- ART. 22** Responsabilità e polizze assicurative.

**ART. 23 Verifica e controllo sullo svolgimento del servizio.**

**ART. 24 Divieto di cessione del contratto.**

**ART. 25 Penalità.**

**ART. 26 Risoluzione del contratto**

**ART. 27 Recesso.**

**ART. 28 Obblighi di riservatezza.**

**ART. 29 Oneri e spese contrattuali.**

**ART. 30 Fallimento.**

**ART. 31 Tracciabilità dei flussi finanziari.**

**ART. 32 Controversie – Foro competente.**

**ART. 33 Disposizione finali**

## **CONCESSIONE DI SERVIZIO DI MICRONIDO COMUNALE**

### **Art.1 - Oggetto della concessione, utilizzo dell'immobile sede del micronido comunale, valore complessivo del servizio e assenza di interferenze.**

1. Oggetto della concessione è la gestione di un micro-nido con il numero massimo di 20 bambini, in età compresa tra 3 mesi e 3 anni, istituito dal Comune ai sensi della D.G.R. n. 28 - 9454 del 26 maggio 2003 e s.m.i. Il servizio sarà effettuato, con le modalità indicate negli articoli che seguono, all'interno di una struttura recentemente realizzata, sita in Bistagno – Via 2 Giugno - che il Comune concede in gestione al Concessionario. Il Concessionario dovrà garantire, per conto dell'Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio rischio, l'attività educativa, le forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, la fornitura dei pasti, la pulizia delle strutture e gli oneri per la sicurezza, secondo quanto meglio specificato nel presente capitolato.

2. La remunerazione per l'attività di gestione dell'asilo nido consiste:

- a) nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio;
- b) nel contributo riconosciuto dal Comune che sostiene anche il pagamento delle utenze;
- c) nell' utilizzo gratuito dell'immobile comunale.

3. Il valore complessivo presunto della concessione stimato dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 167, ai fini dell'art. 35, del D.Lgs. 50/2016, ammonta ad euro 281.898,00.

Detto importo è il risultato, per tutto il periodo dell'affidamento del servizio di micronido, della media degli ultimi tre anni, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato, come meglio evidenziato nella successiva tabella. L'importo deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione: spese del personale amministrativo, educativo ed ausiliario, materiale d'igiene e pulizia, materiale didattico e ludico necessario, refezione, materiale igienico sanitario (compreso i pannolini) manutenzioni ed ogni altro onere specificato nel presente capitolato.

4. Tale valore, non è vincolante per l'Amministrazione Comunale essendo subordinato a circostanze non prevedibili (numero iscritti, scelta del tempo di frequenza, capacità imprenditoriale del concessionario ecc..) ed è comprensivo delle opzioni di cui all'art. 5 del presente Capitolato.

5. Non si rendono necessari costi per la sicurezza al fine dell'eliminazione dei rischi da interferenze, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

<u>RESIDENTI</u>	<u>NON RESIDENTI</u>
<p>“FULL-TIME”            Nr. 4 x € 302,00 (tariffa mensile)            X 39 mesi* = €. 47.112,00</p>	<p>“FULL-TIME”            Nr. 2 x € 320,00 (tariffa mensile)            X 39 mesi = €. 24.960,00</p>
<p>“PART-TIME MATTINO”            Nr. 4 x € 225,00 (tariffa mensile)            X 39 mesi = €. 35.100,00</p>	<p>“PART-TIME MATTINO”            Nr. 4 x € 236,00 (tariffa mensile)            X 39 mesi = €. 36.816,00</p>
<p>“PART-TIME POMERIGGIO”            Nr. 2 x € 192,00 (tariffa mensile)            X 39 mesi = €. 14.976,00</p>	<p>“PART-TIME POMERIGGIO”            Nr. 2 x € 203,00 (tariffa mensile)            X 39 mesi = €.15.834,00</p>

- N.B.: Si intende per mesi 39 il periodo annuale educativo di 11 mesi ergo 3 anni e sei mesi educativi . Vedere successivo art.5.

6. Il Comune, al fine di assicurare al Concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare e delle tariffe approvate dall'Amministrazione medesima, corrisponderà al Concessionario, ad integrazione di quanto incassato dalle rette, un contributo pari ad Euro 107.100,00(€. 2.550,00 – al mese –x 42 mesi ). **Il contributo è oggetto di ribasso in sede di gara.** Il corrispettivo dovuto dal Comune verrà erogato su presentazione di fatture mensili; la fatturazione dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione (codice univoco: UFL9LP).

Pertanto:

**Totale Incasso presunto rette per 39 mesi €. 174.798,00+ contributo comunale per 42 mesi di euro 107.100,00= EURO 281.898,00 valore complessivo concessione.**

7. Affinché l'Amministrazione comunale eroghi il contributo, il Concessionario è tenuto a presentare un report mensile dettagliato delle effettive presenze degli utenti entro trenta giorni del mese successivo, specificando le date di inserimento, le eventualitate di ritiro ed eventuali rideterminazione rette (cambio orario, ecc...). Qualora, per gravi motivi anche di natura congiunturale, il numero delle iscrizioni diminuisse di oltre il 30% nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ridurre il contributo offerto in sede di gara proporzionalmente alla suddetta riduzione. In questo caso sarà possibile una rinegoziazione

delle condizioni economiche ed organizzative del presente capitolato secondo quanto previsto dall'art.175 comma 1 del D.lgs n.50/2016.

## **Art. 2 - Tipologia del servizio richiesto**

1. Il concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, regionale, nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara.

In generale, il servizio educativo richiesto al concessionario comprende:

- a) l'offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
- b) il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;
- c) la destinazione di particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l'educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori.

2. Il concessionario può realizzare attività ulteriori in correlazione al servizio affidato e qui disciplinato, purché compatibili.

## **Art. 3 - Caratteristiche del servizio**

1. Il servizio dovrà essere gestito in conformità agli standard strutturali e organizzativi previsti dalla legge della Regione Piemonte n. 28 – 9454 del 26 maggio 2003 e s.m.i. e dal Regolamento di esecuzione approvato in data 23.06.2008.

2. Il Concessionario deve assicurare che il servizio di micronido sia garantito per almeno 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì, per almeno 11 mesi l'anno da settembre a luglio, con un orario di apertura nella fascia oraria 7.30 – 16,30 con previsione di ampliamento e flessibilità.

3. Il servizio di micronido dovrà essere aperto al territorio e non possono costituire causa di esclusione razza, sesso, lingua, religione, origine nazionale, etnica o sociale, handicap o qualsiasi altra caratteristica del bambino, dei suoi genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.

## **Art. 4 - Attività e gestione**

1. Il servizio deve prevedere:

- a) la stabilità del personale educativo al fine di limitare nella misura massima possibile l'avvicendamento dello stesso durante l'anno educativo;
- b) la sostituzione tempestiva delle assenze del personale;
- c) la formazione del personale educativo secondo quanto disposto dalla normativa regionale da effettuarsi al di fuori degli orari di apertura del servizio;
- d) la designazione di un coordinatore pedagogico referente per l'attivazione del Progetto educativo;
- e) standard gestionali previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di asili nido;
- f) osservanza delle disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. In particolare, il Concessionario deve:

- a) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al Codice dei Contratti (art. 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016);
- b) rispettare i criteri ambientali minimi vigenti, adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativamente ai beni e servizi coinvolti nella concessione (art. 34 D.Lgs. 50/2016);
- c) comunicare al Comune eventuali situazioni di conflitto di interessi (art. 42 D.Lgs. 50/2016);
- d) rispettare le clausole sociali di cui all'art. 50 D.Lgs. 50/2016)-

## **Art. 5 - Durata della concessione, inizio del servizio, eventuale proroga tecnica e consegna sotto riserva di legge**

1. La durata della concessione è stabilita in due anni educativi, composti da undici mensilità, con decorrenza dall'1.9.2017 al 31.07.2019 e comunque con decorrenza dalla data individuata dal contratto.

2 L'Amministrazione si riserva di applicare la fattispecie della ripetizione di servizi analoghi per un periodo di un ulteriore anno, ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

3. Alla scadenza del termine del contratto, qualora non sia ancora stata espletata procedura di gara o comunque realizzato un nuovo affidamento l'impresa firmataria del contratto dovrà



garantire la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione (art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 – c.d. proroga tecnica).

4. In conseguenza ai commi precedenti la durata massima della concessione è pari a tre anni educativi oltre a sei mesi per la proroga tecnica. Al termine del periodo contrattuale, come sopra individuato, la concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

5. L'Amministrazione Comunale, al fine di garantire il servizio a partire dal 1 Settembre 2017, si riserva la facoltà di disporre l'esecuzione dello stesso nelle more della sottoscrizione del contratto, previa verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario.

### **Art. 6 - Partecipazione delle famiglie alla conduzione del servizio**

1. Il soggetto gestore promuove e facilita la partecipazione dei genitori alle scelte educative anche attraverso l'organizzazione di incontri e riunioni.

2. Presso l'asilo nido dovrà essere istituito un Comitato di partecipazione la cui composizione dovrà prevedere la rappresentanza del soggetto gestore, del coordinatore pedagogico, delle famiglie e del Comune.

### **Art. 7 – Orari,Tariffe applicate alle famiglie e Pagamenti**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale nr. 102 del 30.12.2016 sono state approvate le tariffe relative alle rette per il servizio di micronido come di seguito indicate

TARIFFA FULL-TIME (dalle ore 7:30 alle 16:30)	- € 302,00 per i residenti - € 320,00 per i non residenti
TARIFFA PART-TIME (dalle ore 7:30 alle 13:00)	- € 225,00 per i residenti - € 236,00 per i non residenti
TARIFFA PART-TIME (dalle ore 13:00 alle 16:30)	- € 192,00 per i residenti - € 203,00 per i non residenti

2. Le suddette tariffe non comprendono il costo della somministrazione del pasto. Il costo della refezione è a totale carico dell'utente.

3. I pagamenti a favore del Concessionario sono direttamente effettuati dall'utenza. Le modalità di riscossione delle rette saranno determinate dal concessionario stesso previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale. Il Concessionario non potrà rivalersi in alcun modo sul Concedente in caso di ritardati o mancati pagamenti delle tariffe da parte degli utenti.

4. Tutte le competenze contabili e gestionali, se non diversamente stabilito, saranno di pertinenza del Concessionario.

5. Il rischio imprenditoriale di gestione (rischio operativo) grava sul concessionario, e, pertanto, nessun adeguamento potrà essere richiesto con riferimento ad eventi straordinari e quant'altro possa riflettersi sull'equilibrio economico, salvo il verificarsi di quanto previsto all'art.1 comma 8 del presente capitolato.

6. All'interno dei locali dell'asilo nido dovrà essere esposta apposita tabella tariffaria nella quale sia riportata con assoluta completezza e trasparenza il corrispettivo che potrà essere richiesto ai fruitori del servizio.

## **Art. 8 - Destinazione e utilizzo dell'immobile**

1. L'immobile di Via 2 Giugno è concesso in uso gratuito ed esclusivo al Concessionario e dovrà essere utilizzato solo per lo svolgimento delle attività educative durante il normale orario di servizio. L'immobile, i beni mobili e quanto in esso contenuto ed annesso rimane di esclusiva proprietà dell'Amministrazione. Pertanto, i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o a pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.

2. Al di fuori di questi orari l'Amministrazione Comunale può consentire l'uso dei locali per lo svolgimento di iniziative che realizzino la funzione stessa del Micronido come centro di attività culturale, sociale e civile, con particolare attenzione alla promozione di percorsi di partecipazione delle famiglie e fatto salvo il ripristino delle normali condizioni igieniche/sanitarie al termine di ogni utilizzo.

3. E' fatto divieto al Concessionario di adibire l'immobile ad uso diverso da quello di micronido e di altre attività emergenti dall'offerta tecnica allegata in sede di gara, intendendosi tale clausola come risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. E' fatto, inoltre, espresso divieto di sub locare in tutto o in parte o concedere in via gratuita l'immobile ad altri.

4. In caso di mancato adempimento al suddetto obbligo, il Comune potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In tale caso l'immobile dovrà essere riconsegnato nello stato in cui si trova, senza che il Comune stesso sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento.

5. Il Concessionario deve custodire l'immobile ed i beni mobili contenuti ed esonera il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano derivare da fatti od omissioni, dolosi o colposi, di terzi in genere. Il Concessionario risponde personalmente nei confronti del Comune e di terzi dei danni causati dai propri dipendenti o da tutte le persone cui egli ha consentito l'accesso nei locali. Il Comune è anche sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alle attrezzature utilizzate dal Concessionario, con obbligo in capo allo stesso dell'utilizzo di materiali ed eventuali impianti provvisori, allacciamenti elettrici, impianti vari, conformi alle norme di sicurezza. Per quanto non previsto si rinvia alle norme dell'art. 1803 e successivi del c.c.

6. Il Comune si riserva la facoltà, in qualunque momento, di effettuare ispezioni nei locali concessi in uso, al fine di verificare il corretto utilizzo degli stessi; il Concessionario si obbliga a consentire tali ispezioni a semplice richiesta del Comune.

7. Per tutta la durata della concessione, a propria cura e spese, il Concessionario si obbliga all'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari a mantenere l'immobile nello stato di consegna.

8. Tutti gli interventi di manutenzione dovranno obbligatoriamente essere registrati su appositi registri, in cui siano indicati la tipologia e le ditte che hanno effettuato l'intervento; gli stessi saranno a disposizione dei tecnici comunali e delle autorità preposte al controllo.

9. Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.

10. Sarà a carico del concessionario medesimo la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

## **Art. 9 - Personale e clausola sociale**

Il Concessionario deve individuare e comunicare all'Amministrazione Comunale il responsabile dell'esecuzione del servizio e le figure tecniche con responsabilità organizzative che vengono impiegate per l'esecuzione dello stesso.

1. Il funzionamento deve essere assicurato dal personale educativo e da collaboratori addetti ai servizi generali.

2. Il personale impiegato per il funzionamento della struttura deve essere dotato dei requisiti di studio, professionalità e comprovata esperienza maturata nei servizi per l'infanzia. Le figure educative operanti nel micronido sono in possesso di uno dei seguenti titoli:

- diploma di puericultrice;
- diploma di maestra di scuola dell'infanzia;
- diploma di maturità magistrale;
- diploma di liceo psico-pedagogico;
- diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art.1 della L.R. 17 marzo 1980, nr. 16;
- attestato di educatore per la prima infanzia;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma di laurea in scienze dell'educazione indirizzo scolastico.

3. Il personale ausiliario presente nel micronido deve avere conseguito la licenza della scuola dell'obbligo.

4. Il personale addetto alla cucina deve possedere un attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste.

5. Ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. nr. 50/2016, il Concessionario per la gestione del servizio di cui al presente contratto dovrà assorbire ed utilizzare prioritariamente, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti dal precedente Concessionario, secondo quanto previsto dai vigenti CCNL applicati.

6. Il soggetto gestore del micronido deve garantire la funzione di coordinamento pedagogico svolto da personale adeguatamente qualificato per il quale è richiesto il possesso del diploma di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico o dall'attestato rilasciato a seguito del corso regionale di Coordinatore pedagogico. Il Coordinatore pedagogico svolge compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, nonché compiti di valutazione e promozione della qualità dei servizi.

7. Costituisce motivo di risoluzione del contratto non fornire fin dal primo giorno di orario di servizio un numero sufficiente di educatori e ausiliari in base agli standard della Regione Piemonte.

**Art. 10 - Piano nazionale anticorruzione - Codice di comportamento e tutela dei minori.**

1 A norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. In applicazione della disposizione normativa sopra citata sono **escluse dalla gara** le imprese che nei tre anni precedenti hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. Ai sensi dell'art.2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 - *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici sono estesi al personale del concessionario. **La violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in parola sono causa di risoluzione del contratto.**

3. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, il Concessionario si impegna che tutto il personale addetto a qualsiasi titolo ad attività coinvolgenti minori presenterà dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l'assenza dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 – ter, 600 - quater, 600 – quinquies e 609 – undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

## **Art. 11 - Rapporto adulto/bambino ed ulteriori disposizioni sul personale**

1. Il rapporto adulto/bambino dovrà essere quello disposto dalla normativa regionale.

2. Il rapporto numerico tra le figure educative e i bambini deve essere tale da garantire l'assistenza per tutto l'arco di apertura del servizio ed è da calcolarsi secondo il seguente prospetto:

Per un utenza composta da bambini divezzi:

numero bambini: da 1 a 8 - nr. 1 educatore e nr. 1 ausiliario

numero bambini: da 9 a 16 - nr. 2 educatori e nr. 1 - 2 ausiliari

numero bambini: da 17 a 20 – nr. 3 educatori e nr. 2 ausiliari

Per un utenza composta da bambini lattanti:

numero bambini: da 1 a 4 - nr. 1 educatore e nr. 1 ausiliario

numero bambini: da 5 a 8 - nr. 2 educatori e nr. 1/2 ausiliari

numero bambini: da 9 a 12 – nr. 3 educatori e nr. 2 ausiliari

numero bambini: da 13 a 16 – nr. 4 educatori e nr. 2/3 ausiliari

numero bambini: da 17 a 20 – nr. 5 educatori e nr. 2/3 ausiliari.

3. L'organico degli operatori va calcolato in base al numero e alla tipologia (lattanti /divezzi) degli iscritti nell'arco dell'anno di frequenza, nonché rispetto alle modalità organizzative del servizio.

4. L'attività del personale si svolge secondo il metodo di lavoro di gruppo e il principio della collegialità in stretta collaborazione con le famiglie al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e l'utilizzo delle diverse professionalità.

5. Il concessionario è tenuto al rispetto delle normative vigenti nonché ad applicare i contratti collettivi di lavoro del settore di appartenenza. E' altresì tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di assicurazione e previdenza sociale, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. A tale riguardo deve fornire all'Amministrazione comunale la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nei servizi.

6. Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e solleva l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità civile verso terzi, in dipendenza del servizio prestato.

7 L'Aggiudicatario comunicherà all'Amministrazione Comunale tutti i nominativi, i dati anagrafici e il titolo di studio posseduto dal personale che opererà nell'asilo nido prima dell'inizio del servizio.

8. Il personale occupato deve essere fisicamente idoneo a svolgere i compiti attribuiti e dello stesso dovrà essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste dalle normative vigenti.

9. Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. L.vo 81/2008 e s.m. ed i.. In particolare, dovrà presentare all'Amministrazione comunale il piano operativo della sicurezza e curare percorsi periodici di formazione ed aggiornamento degli operatori.

10. Compete al concessionario l'organizzazione del personale per l'ottimale esecuzione e gestione del servizio, nonché il controllo dell'osservanza di tutte le norme igieniche.

### **Art. 12- Progetto Educativo**

Il Concessionario dovrà provvedere alla gestione del servizio di cui alla concessione in conformità di apposito progetto educativo dallo stesso elaborato e presentato in sede di gara, che costituirà documento gestionale. Il progetto educativo dovrà individuare modalità e strumenti di gestione per tutte le competenze individuate all'interno della complessità del servizio e dovrà essere congruente con gli obiettivi della struttura; dovrà inoltre prevedere attività differenziate in modo tale da poter rispondere adeguatamente ai principali bisogni espressi dai frequentanti l'asilo nido, in relazione alla propria fase evolutiva.

Il progetto educativo dovrà riguardare i seguenti aspetti:

- l'assetto organizzativo-pedagogico in generale;
- gli strumenti di direzione, organizzazione e sorveglianza di tutto il personale addetto al servizio;
- la consulenza pedagogica ed educativa alle famiglie;
- l'attività di informazione e promozione del servizio;
- i rapporti ed i collegamenti con la scuola dell'infanzia del territorio;
- la progettazione e la sperimentazione di attività innovative collaterali al nido;
- gli strumenti di monitoraggio e verifica delle attività svolte;
- promozione della qualità del servizio a sostegno della crescita di una cultura dell'infanzia all'interno della comunità locale.

### **Art. 13 - Iscrizioni**

Le domande di iscrizione all'asilo nido devono essere su apposito modulo e presentate al Comune, con le modalità previste dal vigente regolamento.

### **Art. 14 - Igiene, pulizia dei locali, degli arredi, dei giochi e delle suppellettili**

1. Il soggetto gestore garantisce, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi adottati con DM 24 maggio 2012, l'igiene, la pulizia e la cura degli ambienti interni ed esterni, in relazione all'orario di apertura del servizio e al numero di bambini frequentanti.

2. Dovranno, comunque, essere garantite almeno due pulizie al giorno dei servizi igienici ed una pulizia giornaliera dei locali ad uso dei bambini.

3. Dovranno essere garantite:

- sanificazione dei materiali ludici ad uso dei bambini
- sanificazione dei pavimenti e dei tappeti ludici.

### **Art. 15 - Somministrazione dei pasti**

1. La preparazione e la somministrazione dei pasti, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi adottati con DM 25 luglio 2011, avviene ad opera del Concessionario il quale potrà provvedere direttamente con proprio personale dipendente oppure potrà acquistare i pasti preparati nella mensa scolastica, previo accordi con la ditta che gestirà il servizio di refezione, e che verranno veicolati presso i locali del micronido. Il personale impiegato per il servizio dovrà conoscere le norme di igiene della produzione e le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

2. Il menù dovrà essere validato dall' ASL competente per territorio e dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti la conservazione, lavorazione e distribuzione, igiene e sanità dei medesimi e delle materie prime.

L'HACCP dell'intero processo relativo alla refezione sarà a completo carico del concessionario e dovrà rispettare le tabelle dietetiche e tutta la normativa regionale, nazionale e comunitaria vigente.

### **ART. 16 - Altre tipologie d'offerta (servizi innovativi alle famiglie)**

1. Nel rispetto della normativa vigente e della destinazione d'uso del fabbricato, fermo restando che il numero massimo di bambini contemporaneamente presenti non può superare le 20 unità, i Concorrenti potranno proporre servizi aggiuntivi da svolgere all'interno dei locali del nido in orario e in giorni diversi dal normale svolgimento del servizio, rivolti alle famiglie dei piccoli ospiti, compresi i famigliari stretti, prevedendone eventualmente anche il loro coinvolgimento attivo. Per lo svolgimento delle attività il concessionario potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato per quanto concerne il servizio di asilo nido.

2. Eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale necessari per la corretta erogazione del servizio saranno a carico del concessionario. La descrizione di queste attività dovrà essere presentata in sede di gara; eventuali ulteriori attività che fossero proposte all'utenza nel corso dell'anno, dovranno essere inviate in forma scritta, per l'approvazione all'Amministrazione Comunale, con la specifica se l'eventuale costo aggiuntivo sarà a carico del concessionario o degli utenti. L'Amministrazione si impegna a riscontrare la proposta entro e non oltre 15 giorni lavorativi.

3. Il Concessionario potrà anche attivare servizi di pre e post-nido, se richiesti dai genitori, ponendone i costi aggiuntivi a carico degli stessi, in aggiunta alla tariffa della normale frequenza.



4. Il Concessionario descriverà nel progetto presentato in fase di gara quali servizi aggiuntivi desidera proporre all'utenza; tuttavia, per esigenze sorte successivamente in base all'andamento della gestione durante l'anno educativo, potranno essere presentate nuove proposte. In ogni caso, i rapporti economico-finanziari derivanti da tali attività e servizi aggiuntivi, saranno regolati e gestiti autonomamente dal soggetto concessionario con le famiglie, senza che da ciò derivi alcun coinvolgimento e/o responsabilità dell'Amministrazione comunale.

### **Art.17 - Funzionamento ed orari**

1. L'anno educativo inizia il 1° settembre e termina il 31 luglio dell'anno successivo, per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, così come previsto dalla vigente normativa regionale.

2. Gli orari limite di apertura saranno dalle 7,30 alle 16,30.

3. E' prevista la chiusura della struttura:

- durante il mese di agosto;
- nelle festività del calendario e nella giornata del Santo Patrono da concordarsi con l'Amministrazione Comunale.

### **Art. 18 - Obbligo delle parti**

#### **1. Oneri a carico dell'Amministrazione comunale concedente:**

- a) la messa a disposizione dei locali, idonei ed arredati, come da apposito inventario, per l'attività di micronido;
- b) le coperture assicurative dell'immobile da incendio e furto di beni di proprietà comunale
- c) le imposte, tasse ed obblighi derivanti da proprietà;
- d) il pagamento delle utenze che saranno costantemente monitorate;
- e) la manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti fissi.

#### **2. Oneri a carico del concessionario:**

Il Concessionario si impegna a svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare provvede a garantire:

- a) la realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati;

- b) l'efficacia e l'efficienza nella gestione;
- c) ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizi);
- d) idonea assicurazione al personale ed alla giovane utenza;
- e) la cura e l'igiene personale del bambino mediante specifici prodotti da fornirsi a cura del concessionario;
- f) la pulizia dei locali, dei servizi annessi e del materiale messo a disposizione;
- g) il rinnovo del materiale didattico e ludico esistente reso inservibile;
- h) la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico occorrente per l'effettuazione del servizio (biancheria, detersivi, cartoleria, igiene della persona, prodotti parafarmaceutici, ecc...);
- i) la manutenzione di tutte le attrezzature in uso e la realizzazione di interventi manutentivi ordinari relativi alle attrezzature e ai locali occupati, ivi compresi la manutenzione degli apprestamenti antincendio;
- j) ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato;
- k) la gestione delle seguenti attività integrative: attività di programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l'amministrazione comunale ed i servizi sociali ed educativi del territorio;
- l) la compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini, annotando giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti inviandone mensilmente copia agli uffici comunali, nonché l'avvenuto pagamento della retta di frequenza;
- m) la gestione e introito delle rette mensili;
- n) un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra concessionario e servizi comunali;
- o) l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. L.vo 81/2008 e s.m.i., ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
- p) l'osservanza delle norme dettate dal D.L. 50/2016 in materia di "Criteri Ambientali Minimi";
- q) l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

### **ART. 19 Clausola CONSIP:**

Qualora dopo l'aggiudicazione dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP per servizi sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, l'A.C. si riserva la facoltà di recedere dal contratto per avvalersi della convenzione Consip attivata, fatta salva la disponibilità del Concessionario ad allinearsi alla quotazione Consip medesima.

## **Art. 20 – Criterio di aggiudicazione e attribuzione dei punteggi**

La Concessione verrà aggiudicata a favore dell'operatore economico che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni di cui al presente Capitolato ed essendosi impegnato ad eseguire tutti i servizi ivi previsti, avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.Lgs. nr. 50/2016.

L'attribuzione dei punteggi alle offerte avrà luogo ad opera di apposita Commissione giudicatrice, nominata ai sensi del combinato disposto dell'art.77 e dell'art. 216, comma 12, D.Lgs. 50/2016.

**Il punteggio massimo complessivo attribuibile alle singole offerte è pari a 100 così distribuiti:**

### **A) OFFERTA TECNICA: MAX PUNTI 70 – così suddivisi:**

**1) Progetto pedagogico, metodo educativo, organizzazione delle diverse attività con riferimento a spazi e materiali, descrizione di una giornata tipo, descrizione della fase dell'inserimento dei bambini e rapporti con i genitori: MAX PUNTI 40.**

#### **2) Servizi migliorativi e aggiuntivi :**

**- flessibilità nell'accoglimento di bambini utenti;**

**- fornitura di beni, arredi ed attrezzature finalizzati ad elevare la qualità dell'offerta educativa del servizio;**

**- proposta implementazione attività;**

**MAX PUNTI 20 .**

**3) Rapporti con le famiglie e valutazione soddisfazione del servizio: MAX PUNTI 10**

### **B) OFFERTA ECONOMICA: Ribasso sul contributo mensile a base di gara – pari ad euro 2.550,00 corrisposto dal Comune al Concessionario: MAX PUNTI 30.**

Non sono ammesse offerte in aumento.

Miglior offerente sarà il concorrente che avrà totalizzato il punteggio più elevato derivante dalla sommatoria dei punti attribuiti all'offerta tecnica e dei punti attribuiti all'offerta economica.

In caso di offerte aventi conseguito lo stesso punteggio complessivo, sarà preferita la proposta che avrà riportato il maggiore punteggio per l'offerta tecnica. Il Comune di Bistagno si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida.

Le modalità di presentazione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, nonché il metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono descritti negli atti di gara, ai quali si rimanda.

## **Art. 21 – Cauzione Definitiva**

1 Il Concessionario, al fine della stipula del contratto, dovrà presentare la garanzia definitiva ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016.

1. Si applicano alla garanzia definitiva le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se e prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
4. La cauzione viene mantenuta fino allo svincolo della stessa da parte del comune.
5. Il concessionario si impegna a reintegrare la cauzione nell'importo originario ogni volta la medesima abbia a subire riduzioni a seguito di escussione da parte del Comune.

## **Art. 22 – Responsabilità e polizze assicurative**

1. Come precisato nei precedenti articoli, la Ditta aggiudicataria è la sola responsabile, sia sotto il profilo civile sia penale, dei danni arrecati a persone e/o cose derivanti dall'effettuazione del servizio.
2. La ditta aggiudicataria è tenuta a sottoscrivere, presso una compagnia di primaria importanza, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O.). Polizza infortuni: per gli utenti frequentanti i servizi svolti nei locali. Il Concessionario è tenuto ad adottare ogni misura idonea a evitare danni alla struttura, alle persone o alle cose fermo restando che il risarcimento degli stessi, qualora si verificano, rimane a suo completo carico.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- a) l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
- b) l'inclusione della responsabilità derivante alla ditta aggiudicataria e agli addetti della medesima (responsabilità civile personale) per l'attività di pulizia dei locali compresi i danni provocati ai locali e alle cose di proprietà dell'amministrazione comunale o di terzi ivi esistenti e che la ditta aggiudicataria abbia in consegna e/o gestione;
- c) che nella definizione di "terzi" ai fini dell'assicurazione stessa siano compresi i bambini, gli educatori e il personale ausiliario, i dipendenti e gli amministratori del Comune di Bistagno e gli altri soggetti che possono avere accesso ai locali della struttura;
- d) l'estensione ai danni derivanti al Comune di Bistagno o a terzi da incendio di cose della ditta aggiudicataria o dalla stessa detenute.

La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- Polizza RCT/RCO contemplante espressamente quanto segue:

- a) Copertura rischi di intossicazioni alimentari e/o avvelenamenti a utenti del servizio;
  - b) Copertura assicurativa avverso i danni derivanti dall'effettuazione di tutte le mansioni inerenti al presente servizio;
  - c) Massimale: non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro con limite di € 1.000.000,00 per persona e € 500.000,00 per cosa danneggiata;
- Polizza RCO contemplante quanto segue:
    - a) Copertura avverso ogni danno, infortunio, etc. capitato ai dipendenti della Ditta aggiudicataria in occasione dello svolgimento del servizio;
    - b) Massimale: non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro con limiti di € 1.000.000,00 per persona.  
  
La polizza dovrà coprire, altresì, i danni accertati nei tre mesi successivi alla scadenza del contratto.  
  
E' facoltà dell'amministrazione comunale richiedere, in caso di prosecuzione del servizio al termine del biennio di concessione, l'eventuale aggiornamento dei massimali sopra indicati.
- c) Il Concessionario si impegna a consegnare al Comune copia della polizza di cui sopra (quietanzata) prima della stipula formale del contratto e, alla scadenza, la quietanza relativa all'annualità successiva. La validità ed efficacia delle polizze assicurative costituisce condizione essenziale di efficacia del contratto stesso e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l'esistenza delle coperture assicurative di che trattasi, il Contratto si intenderà risolto di diritto.
- d) L'esistenza di tale polizza non libera la ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

### **Art. 23 - Verifica e controllo sullo svolgimento del servizio**

1. L'Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario medesimo di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.
2. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono il concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
3. Sarà cura del concessionario, inoltre, tenere aggiornata l'Amministrazione sul flusso degli utenti, presentare all'inizio dell'anno il calendario delle attività e relazionare ogni quattro mesi sull'andamento del servizio, con descrizione dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti alla gestione.

4. Al personale dell'Amministrazione incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l'accesso alla struttura, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative.

#### **Art. 24 – Divieto di cessione del contratto. Subappalto.**

Per tutta la durata dei Servizi è vietata, a pena di nullità, la cessione anche parziale del contratto senza la preventiva ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, senza preventiva ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale

Non è consentita la sub concessione del servizio e/o la cessione ad altri dell'esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni relative ai servizi specificamente educativi oggetto del contratto.

E' data, invece, ex art.174 del D.lgs n.50/2016, la possibilità al Concessionario di affidare in subappalto a terzi i servizi ausiliari, la fornitura di derrate, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, gli interventi di disinfezione, sanificazione, derattizzazione, ed altre attività specifiche nel rispetto dell'art. 174 del D.Lgs n. 50/2016. L'Amministrazione Comunale riconosce il Concessionario come unico responsabile dei Servizi, che quindi risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte delle ditte subappaltatrici.

#### **Art. 25 – Penalità**

1. Il concessionario, nell'esecuzione del presente contratto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge vigenti ed ai regolamenti concernenti i servizi stessi.
2. In caso di inadempienze ovvero di violazioni comunque delle suddette disposizioni il Comune di Bistagno, con Provvedimento assunto dal responsabile del servizio, si riserva la facoltà di applicare penali in rapporto alla gravità dell'inadempienza che si quantifica da un minimo di €.300,00 (trecento/00) ad un massimo di €. 3.000,00 (tremila/00) a seconda della gravità della violazione.
3. Le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi a mezzo pec, al Concessionario , che dovrà entro cinque giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della pec, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni;
4. Il Comune, verificata la persistenza degli inadempimenti edacquisite le controdeduzioni in merito si riserva di applicare penali la cui misura è motivatamente stabilita in relazione all'entità dell'inadempimento come sopra indicato fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e "fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare al comune per e/o a causa dell'inadempimento stesso".

#### **Art. 26 - Risoluzione del contratto**

1. Il Comune di Bistagno ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione inviata con posta certificata.

- arbitrario abbandono o sospensione o interruzione - non dipendente da cause di forza maggiore - da parte dell'affidatario, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto;
- cessazione dell'attività o fallimento/ liquidazione coatta/concordato preventivo/ dell'affidatario;
- in caso di cooperativa sociale, cancellazione dall'Albo Regionale;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato.

2. Il Comune di Bistagno ha il diritto inoltre di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., da comunicarsi con posta certificata:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Amministrazione;
- adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel presente capitolato;
- nei casi previsti all'art.9 comma 7 e successivo art.9.1 del presente capitolato;
- in ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

3. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto il Comune ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'affidatario possa dar luogo.

4. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'affidatario secondo le vigenti disposizioni di legge.

5. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune di Bistagno avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi al Concessionario con cui il contratto è stato risolto.

6. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze.

7. Al Concessionario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

8. Si applicano le disposizioni dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibili.

9. Si applica altresì l'art. 176 del D.lgs 50/2016.

## **Art. 27 – Recesso**

1. Fermo quanto previsto negli articoli che precedono, e fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., il Comune di Bistagno si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, al verificarsi di circostanze che rendono non opportuna la sua prosecuzione e, comunque, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. In tal caso all'affidatario competerà esclusivamente il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite sino alla data di comunicazione dell'avvenuto recesso, con esclusione di indennizzi e/o risarcimenti di sorta.

2. Si applica l'art. 109 D.Lgs. 50/2016 in quanto compatibile.

### **Art. 28– Obblighi di riservatezza**

1. Il Concessionario dovrà mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso per l'esecuzione del servizio, con l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. Il Concessionario si impegna a far sì che nel trattare dati e informazioni, trasmessi dal Comune per l'esecuzione del servizio, vengano adottate le necessarie e idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto della concessione.

4. Il Concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, subcontraenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

### **Art. 29 - Oneri e spese contrattuali**

Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. Sono parimenti a suo carico le spese di registrazione, di bolli, di copia e di scrittura, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione.

### **Art. 30 - Fallimento**

1. La concessione si intenderà risolta e quindi nel caso di fallimento dell'impresa o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio.



2. Si applica l'art. 26 del presente Capitolato.

### **Art. 31 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

### **Art. 32 - Controversie – Foro competente**

1. Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione comunale le decisioni in merito.

2. In assenza di una soluzione concordata la controversia sarà demandata al competente Foro di Alessandria.

### **Art. 33 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alla normativa sia generale sia speciale regolante la materia.

il concessionario è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione o dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

#### **ALLEGATI:**

- Autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'A.S.L. /ALESSANDRIA
- Regolamento attività di Micronido comunale
- Delibera G.C. nr. 102 del 30.12.2016 di determinazione delle tariffe
- Planimetria locali
- Elenco arredi ed attrezzatura.